



COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Merito Civile ed al Valor Militare

Città della Disfida

*AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
PARCHEGGI ESTIVI*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto della presente concessione il servizio di gestione della sosta a pagamento senza custodia di n° 3 differenti aree per complessivi 540 stalli per autoveicoli e n.70 stalli per motocicli e n. 70 stalli per biciclette, riportate nella seguente tabella riepilogativa, comprensiva di fornitura, installazione, gestione di dispositivi per la riscossione automatizzata (parcometri e/o casse automatiche) e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa l'eventuale sostituzione se dovesse rendersi necessario durante il corso di validità del contratto, la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale necessaria al corretto svolgimento del servizio;

Larghezza stalli a lisca di pesce : cm 230;

larghezza stalli a pettine : cm 240;

N°	Ubicazione	N° stalli		
		Autoveicoli	Motocicli	Biciclette
1	Via Regina Elena (area adiacente Brigantino 2)	24	30	30
2	Via Regina Elena (area antistante sala giochi Hollywood)	36	40	40
3	Litoranea Pietro Paolo Mennea nell'area a ridosso delle Mura del Carmine	480		
TOTALE N° STALLI		540	70	70

A norma dell'art. 11 del DPR n. 503 del 24.07.201996, dovrà essere riservato gratuitamente ai detentori di contrassegno invalidi almeno n. 1 posto auto su 50 o frazione dei disponibili, posto da individuarsi con specifica segnaletica orizzontale e verticale predisposta dal concessionario.

Le indicazioni di cui alla precedente tabella sono da considerarsi puramente indicative e non vincolanti per la Pubblica Amministrazione restando a carico delle ditte partecipanti all'appalto. L'onere della verifica puntuale dello stato dei luoghi.

L'amministrazione comunale per ragioni di pubblico interesse e per esigenze legate alla circolazione, si riserva il diritto di modificare la superficie delle aree destinate a parcheggio a pagamento, senza apportare alcuna modifica agli accordi contrattuali ed economici.

ART. 2 - TARIFFE. ORARI E MODALITA ' DI PAGAMENTO DELLA SOSTA

La concessione delle aree riportate all'art. 1 ha durata biennale. Nelle aree n. 1 e n. 2 la gestione del parcheggio sarà attiva dal 1 maggio al 31 ottobre e il servizio sarà garantito tutti i giorni dalle ore 09,00 alle ore 02,00. Nell'area n. 3, invece, la gestione sarà attiva dal 1 gennaio al 31 dicembre e il servizio sarà garantito tutti i giorni dalle ore 09,00 alle ore 02,00.

Il parcheggio di ogni singolo veicolo deve avvenire nell'ambito degli spazi contrassegnati da apposita segnaletica. Le aree di parcheggio sono riservate alla sosta di autovetture, pertanto è fatto divieto assoluto di parcheggio per campers e qualsiasi tipo di rimorchio o semirimorchio sganciato dal veicolo motrice comprese le roulotte.

E' fatto divieto agli autoveicoli di sostare sui marciapiedi, fuori dagli appositi spazi riservati e comunque in modo da ostacolare lo scorrimento del traffico.

La sosta a pagamento negli appositi spazi contrassegnati avrà luogo, compresi i giorni festivi, negli orari riportati nella tabella che segue.

Il valore minimo dell'aggio da riconoscere al Comune, posto a base di gara, tenendo conto del valore presunto degli introiti, è quantificato nella percentuale del 26% degli incassi totali al netto di Iva, in esecuzione dei parametri di cui al vigente disciplinare tecnico prot. n. 79165 del 25/11/2019 – art. 14, attualmente ritenuti congrui per il servizio di sosta a pagamento affidato alla società comunale in house BAR.SA, giusta delibera di G.C. n. 250 del 27/11/2019. Nell'ipotesi di introiti superiori a €800.000,00 si rinvia alle condizioni di aggio previste dal suddetto disciplinare.

Area n° 1: Via Regina Elena - Area adiacente "Brigantino 2"

Tipologia di veicolo	Fascia oraria			
	09.00 – 14.00	14.00 – 20.00	09.00 – 20.00	20.00 – 02.00
Autovettura	2,00 €	2,00 €	3,00 €	2,00 €
Motociclo	0,90 €	0,90 €	1,20 €	0,90 €
Bicicletta				

PERIODO: 1 MAGGIO – 31 OTTOBRE. Il Servizio sarà garantito tutti i giorni dalle ore 09,00 alle ore 02,00.

Area n° 2: Via Regina Elena – Area antistante sala giochi “Hollywood”

Tipologia di veicolo	Fascia oraria			
	09.00 – 14.00	14.00 – 20.00	09.00 – 20.00	20.00 – 02.00
Autovettura	2,00 €	2,00 €	3,00 €	2,00 €
Motociclo	0,90 €	0,90 €	1,20 €	0,90 €
Bicicletta				

PERIODO: 1 MAGGIO – 31 OTTOBRE. Il Servizio sarà garantito tutti i giorni dalle ore 09,00 alle ore 02,00

Area n°3:Lungomare Pietro Paolo Mennea nell’area a ridosso delle Mura del Carmine

Tipologia di veicolo	Fascia oraria			
	09.00 – 14.00	14.00 – 20.00	09.00 – 20.00	20.00 – 02.00
Autovettura	2,00 €	2,00 €	3,00 €	2,00 €
Motociclo	0,90 €	0,90 €	1,20 €	0,90 €
Bicicletta				

PERIODO: 1 GENNAIO – 31 DICEMBRE. Il Servizio sarà garantito tutti i giorni dalle ore 09,00 alle ore 02,00

Si precisa che nell’area n. 3, la concessione potrà essere sospesa in caso di utilizzo delle aree interessate all’allocazione del parco giochi e dei relativi mezzi in occasione della festa patronale, per la durata di circa quindici giorni nonché in caso di utilizzo delle aree interessate a eventuali manifestazioni indette dall’Amministrazione Comunale, al massimo in numero di 2 (due) a stagione.

Nei giorni e negli orari nei quali l’aggiudicatario non svolgerà il servizio, le aree di parcheggio saranno a disposizione gratuita degli utenti.

ART. 3 - ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Formano oggetto del servizio e pertanto faranno carico alla ditta concessionaria:

- 1) la fornitura e la posa in opera di sistemi di riscossione automatizzata: parcometri, e/o casse automatiche, che siano in linea con le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 5;
- 2) la garanzia che i suddetti sistemi da installarsi siano omologati dal Ministero dei LL.PP e

rispondenti a tutto quanto previsto dal Codice della strada;

3) la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento delle anzidette strutture e la fornitura del relativo materiale di consumo, dei ricambi, dell'energia e tutti gli oneri necessari al funzionamento delle apparecchiature;

4) la posa in opera comprensiva, oltre che dei lavori occorrenti per l'installazione e la messa in esercizio delle strutture, anche degli eventuali allacci alla rete di energia elettrica e alle linee telefoniche;

5) la fornitura, l'installazione e la manutenzione di tutta la segnaletica verticale e orizzontale necessaria nelle zone destinate a parcheggi a pagamento oltre all'eventuale sostituzione, spostamento o modifica ritenuta necessaria durante la durata della gestione;

6) il controllo del funzionamento dei sistemi di riscossione automatizzata;

7) il prelievo degli incassi dei sistemi di riscossione e la rendicontazione con le modalità previsto all'art. 6 del presente disciplinare.

8) il mantenimento in perfetto stato di pulizia, decoro e sicurezza delle aree di sosta in concessione;

9) l'allocazione almeno nella' area 3, Lungomare Pietro Paolo Mennea area a ridosso delle Mura del Carmine, di servizi igienici di cui una unità per disabili.

ART. 4 - ADDETTI AL CONTROLLO

Gli incaricati preposti alla sorveglianza delle aree dovranno essere riconoscibili nella loro funzione con adeguato vestiario, a carico dell'affidatario, i cui segni distintivi dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale. L'incaricato qualora coinvolto in vertenze con gli utenti in ordine ad irregolarità delle soste o ad altri problemi che coinvolgono le competenze e l'immagine del Comune, è tenuto a richiedere il sollecito intervento della Polizia Locale che dovrà assicurarlo nel più breve tempo possibile.

Il personale addetto al servizio dovrà essere in regola con la normativa vigente in materia di lavoro, in particolare per quanto riguarda la copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta, in conformità al disposto della Legge n. 81/2008.

Sono a carico della ditta affidataria tutte le spese per la retribuzione del personale, in numero tale da garantire la regolare gestione del servizio oggetto dell'affidamento, ivi compresi assegni, indennità, contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per legge e per il contratto collettivo nazionale dei lavoratori che ad essi dovrà essere applicato.

Il concessionario si impegna, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e prestatori d'opera, al rispetto ed all'applicazione delle condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali previste dai contratti collettivi di lavoro del settore.

L'Amministrazione Comunale rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il concessionario ed suo personale, pertanto, salvo diversa disposizione di legge, nella specie nessun diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune.

In qualsiasi circostanza gli addetti al servizio dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato nei confronti dei cittadini e dei funzionari della Polizia Locale; Qualora per giustificati motivi l'Amministrazione Comunale ritenesse necessario sostituire il personale addetto al Servizio ed alla vigilanza delle aree a parcheggio a pagamento, la Società concessionaria dovrà provvedere in merito entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

In caso di ripetuti errori o inadempienze gravi, nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comando di Polizia Locale, a suo insindacabile giudizio, potrà proporre in qualsiasi momento la revoca del provvedimento di nomina.

ART. 5 - CARATTERISTICHE MINIME DEI PARCOMETRI-CASSE AUTOMATICHE. INSTALLAZIONE

Il controllo della durata della sosta avverrà a mezzo parcometri e/o casse automatiche, alimentati a batteria o con allacciamento alla rete elettrica, che dovranno essere in grado di accettare monete, banconote e titoli elettronici, dotati di rendi-resto e rendi-banconote.

La scelta precisa del sito ove collocare il parcometro e/o casse automatiche, dovrà avvenire secondo le direttive impartite dal Comando di Polizia Locale, in relazione alle esigenze di viabilità e di armonizzazione con il contesto cittadino.

I parcometri e/o casse automatiche dovranno possedere almeno le seguenti caratteristiche minime:

- piedistalli di supporto in acciaio completo di ancoraggi per il fissaggio al terreno e di rivestimento plastico;
- cappello segnaletico integrato nella struttura con indicazione segnaletica predisposto per l'inserzione di una antenna per controllo remoto (anche in caso di presenza di pannello solare);
- pannello istruzioni Utente: modalità d'uso, tariffario, ecc;
- struttura in alluminio presso fuso ad alta resistenza da mm. 4 di spessore; la struttura dovrà essere verniciata con cataforesi con vernice poliuretanica (6strati), di tipo granulato antri graffi, e trattamento anti-UV per garantire l'inalterabilità nel tempo, facile pulizia e rimozione di imbrattamenti ed incisioni delle superfici; grado di protezione della struttura IP 54, eccetto che sulle aperture per l'accettazione e l'emissione;
- tastiera interna di programmazione e manutenzione collegata direttamente al display utente. Dovrà essere possibile sul posto e con le apposite funzioni programmare:
 - a) data e ora
 - b) tipo di alimentazione
 - c) identificativo parcometro
 - d) periodo ora legale per il cambio estate/inverno
 - e) numero minimo di biglietti

- f) tariffe programmabili sul posto con cambio immediato/differito
 - g) numero della scheda principale
 - h) stampa del biglietto verifica programmazione sul posto
 - i) limiti cassaforte monete
 - j) somme autorizzare/proibite
 - k) inizializzazione periferiche;
- alimentazione Pile Verdi a lunga durata con autonomia di circa 12 mesi per una media di 300 biglietti/giorno;
 - pagamento secondo:monete: il selettore dovrà accettare sino a 14 conii di monete compreso carta bancomat e carta di credito.
 - Somma minima e massima di pagamento;
 - Calendario perpetuo con predeterminazione dei giorni festivi extra, del cambio automatico dell'ora estiva/invernale, della chiusura notturna e settimanale;
 - auto diagnosi con informazioni a display del codice – guasto; per la stampa del biglietto col codice – guasto mediante segnalazione a Led(verde/anomalia – rosso/fuori servizio);
 - stampante termina semigrafica con rotolo da 6.500 biglietti di tipo singolo, per la stampa dei biglietti utente, biglietti raccolta e auto diagnosi, comprensiva di taglierina autoaffilante ad alta affidabilità;
 - ingresso monete e tessere con dispositivo anti – intrusione a sensibilità regolabile
 - (sportello) e dispositivo di eliminazione dei corpi estranei. Dovrà essere possibile impostare orari di funzionamento per tale sportello come pure per il lettore di tessere;
 - bocchetta emissione biglietto con dispositivo anti – ingorgo e sportello parapioggia e vento;
 - pulsanti di tipo anti – vandalismo per richiesta biglietto (verde), di accredito tessera
 - cassaforte monete inaccessibile agli operatori di manutenzione e blindata nella struttura;
 - prelievo monete con trasferimento diretto dalla cassaforte integrata alla cassetta raccolta con emissione automatica del biglietto di controllo; il prelievo dovrà avvenire tramite apposito raccoglitore con chiave dedicata;
 - dati generali memorizzati e stampati sui biglietti raccolta e statistici:
 - a) Numero identificativo del parcometro;
 - b) Numero progressivo della raccolta con data e ora;
 - c) Incasso totale monete, dal momento dell'installazione;
 - d) Numero totale di biglietti emessi dall'installazione;
 - e) Somma parziale monete, e quantità divisa per pezzatura, della raccolta in corso;
 - f) Quantità biglietti emessi dalla raccolta precedente alla raccolta in corso;
 - g) Data ed ora dell'ultima programmazione eseguita;

- h) Data ed ora ultimo fuori servizio registrato;
- i) Data, ora, numero e somma dell'ultima raccolta effettuata.
- protezione dei dati tramite apposita pila, autonoma dalla alimentazione principale, posta sulla scheda CPU. Impossibilità di azzeramento dei dati; in caso di fortuito azzeramento, il biglietto di raccolta successivo dovrà riportare l'evento ed i dati significativi per ricostruire la situazione.

Gli impianti a barre, corredati da varco di ingresso, varco di uscita, eventuale pannello luminoso indicante lo stato di occupazione completo con il numero dei posti liberi, dovrà avere, per il pagamento della sosta, le caratteristiche come quelle sopradescritte. Pertanto tra parcometri e/o casse automatiche ed impianti a barre dovrà essere garantita la piena compatibilità.

ART. 6 – RENDICONTAZIONE DEGLI INTROITI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'AGGIO AL CONCEDENTE

Il servizio di raccolta monete dovrà avvenire al massimo ogni cinque giorni, ad ogni prelievo il parcometro dovrà rilasciare una ricevuta in originale attestante gli incassi per singolo parcometro. Un dipendente della ditta concessionaria, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato all'Amministrazione Comunale, provvederà alla rendicontazione, ogni 30 giorni, di quanto introitato dal servizio, differenziata per singolo parcometro e/o casse automatiche, con obbligo di riscontro e verbalizzazione delle relative operazioni, che dovranno essere consegnate **senza indugio** al responsabile della Polizia Locale.

La stazione appaltante verificata la regolarità della suddetta rendicontazione provvederà all'emissione di idonea documentazione fiscale per il pagamento da parte della ditta aggiudicataria dell'aggio offerto in sede di gara, relativo al periodo di 30 (trenta) giorni in esame.

ART. 7 - PUBBLICITA'

La ditta concessionaria del servizio si fa carico di pubblicizzare mediante depliant o altri mezzi adeguati, le aree di parcheggio oggetto del presente capitolato, con le relative tariffe ed orari, le modalità di funzionamento del servizio.

ART. 8 - RISCHI DA INTERFERENZE - DUVRI

Il Concessionario dovrà svolgere il servizio nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 riguardante la sicurezza e la salute sui posti di lavoro. Tutte le relative spese sono a carico del Concessionario.

Sono a carico del Concessionario tutte le incombenze relative alla gestione della sicurezza e delle fasi relative alle emergenze. La presente concessione non è soggetta all'obbligo di redazione del DUVRI in quanto per l'esecuzione del servizio non si ravvisa alcuna possibile interferenza con il personale della Stazione Appaltante. Gli oneri di sicurezza connessi all'eliminazione delle interferenze sono pertanto nulli.

Il concessionario dovrà indicare, in sede di presentazione dell'offerta, i costi di sicurezza propri della sua organizzazione imprenditoriale per le specifiche responsabilità del datore di lavoro nei confronti dei suoi collaboratori.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI ASSICURATIVI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario risponderà del mancato adempimento alle obbligazioni derivanti dalla presente concessione nonché di ogni danno, diretto o indiretto, arrecato all'Ente Concedente o a terzi nell'esercizio delle proprie attività oggetto della medesima.

L'Amministrazione Comunale non avrà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per l'esercizio delle attività oggetto della presente concessione nè avrà altresì alcuna responsabilità nei confronti dei proprietari e/o dei possessori di veicoli per qualsiasi danno arrecato ai medesimi durante la sosta

Il Concessionario dovrà stipulare le seguenti coperture assicurative presso primarie compagnie di assicurazione:

- Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/O) con massimale minimo RCT per sinistro pari ad almeno € 2.000.000,00 unico e massimale minimo RCO per sinistro pari a € 2.000.000,00 con limite per persona pari ad almeno € 1.500.000,00.

Tale polizza assicurativa dovrà essere estesa a:

- I. danni causati all'Ente concedente e/o ai suoi dipendenti o collaboratori;
- II. danni alle aree, alle strutture, alle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione utilizzate per lo svolgimento del servizio in concessione;
- III. danni derivanti da impianti, strutture, attrezzature ed ogni bene necessario allo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione.

Si precisa che il Concessionario dovrà farsi proprio carico della copertura assicurativa e previdenziale dei propri operatori e dipendenti.

L'Amministrazione Comunale non si assumerà alcuna responsabilità per danni o infortuni al personale incaricato dal Concessionario, il quale avrà obbligo di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro.

Rimane dunque espressamente inteso e convenuto che il Concessionario assumerà ogni responsabilità civile e penale in caso di incidente e/o infortunio a terzi, sollevando l'Ente concedente, nella forma più ampia e tassativa.

- Polizza Incendio, Furto, a copertura dei danni alle strutture, alle attrezzature, agli impianti elettronici ed a quanto utilizzato per lo svolgimento del servizio in concessione.

Sia la polizza RCT/O che la polizza a copertura dei beni dovranno prevedere la rinuncia di rivalsa da parte dell'Assicurato nei confronti dell'Amministrazione concedente e dei suoi dipendenti e/o amministratori; I contratti assicurativi dovranno avere durata di due anni e coincidere con il periodo della concessione.

Le Polizze suddette dovranno essere depositate da parte dell'aggiudicataria, entro 15 giorni dal ricevimento, della comunicazione di aggiudicazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione e la conseguente perdita della cauzione provvisoria.

ART. 10 - RECAPITO E INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI

La Ditta concessionaria dovrà disporre di un recapito telefonico ed all'individuazione di un responsabile al quale l'Amministrazione Comunale ed i propri Settori e/o Uffici potranno rivolgersi nell'arco delle 24 ore.

Nell'orario di operatività dei parcheggi il gestore dovrà inoltre evidenziare all'utenza un recapito telefonico di personale addetto, per ogni necessità correlata al servizio.

ART. 11 - VIGILANZA E CONTROLLI SUL SERVIZIO

È facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare attività periodica di verifica e di controllo del regolare espletamento del servizio da parte della ditta affidataria. Tale controllo verrà assunto dal personale del Comando di Polizia Locale, dal quale la Ditta concessionaria dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che l'Amministrazione potrà emanare nei riguardi del servizio in oggetto.

La ditta concessionaria dovrà porre a disposizione del dirigente del Comando di Polizia Locale o funzionario delegato, tutti i documenti della gestione in concessione, sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che il Comune intenderà eseguire durante tutto il corso della gestione

ART. 12 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE- CESSIONE DEL CONTRATTO

Al concessionario è fatto espresso divieto di subconcedere totalmente o parzialmente il suddetto servizio, fatta eccezione per la fornitura e posa in opera dei parcometri e/o casse

automatiche e gli interventi relativi alla segnaletica stradale

E' altresì vietata la cessione del contratto senza espressa autorizzazione dell'Ente.

ART. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto di gestione del servizio verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa.

Le condizioni offerte dal concessionario in fase di gara sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ufficiale di avvenuta aggiudicazione, il concessionario deve presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto di concessione, comprensiva della cauzione definitiva.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione e della cauzione entro il termine sopra indicato, il concessionario verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il Comune escuterà la cauzione provvisoria e il servizio verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria di gara, fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria nei confronti del responsabile per eventuale maggior danno.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di concessione sono da intendersi totalmente e carico del concessionario

ART. 14 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

- a. il presente Capitolato d'Oneri;
- b. le norme previste dal disciplinare;
- c. la documentazione presentata in sede di gara;
- d. matrice dei rischi.

ART. 15 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento;
- accettazione del servizio oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.

Art. 16 - DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO-RECESSO

Il servizio oggetto del presente disciplinare ha durata di 2 (anni) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, o di avvio del servizio sotto riserva di legge, senza facoltà di rinnovo. I dispositivi per la riscossione automatizzata, parcometri e/o casse automatiche dovranno essere installati entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto e di avvio del servizio sotto riserva di legge.

Resta salva la facoltà della Civica Amministrazione di recedere unilateralmente prima della scadenza ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale medesima, se sussistano ragioni di pubblico interesse;

Nel caso di recesso anticipato di cui al comma precedente, il Concessionario non potrà pretendere alcunché a titolo di eventuale danno emergente o lucro-cessante. In tal caso l'Amministrazione Comunale dovrà corrispondere al Concessionario il valore delle opere di allestimento realizzate e degli impianti/apparecchiature installati per rendere i parcheggi pienamente funzionanti, oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti.

ART. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Comune, in qualsiasi momento, può esercitare il diritto di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione indirizzata tramite pec alla ditta concessionaria nei seguenti casi:

- a) mancata installazione dei dispositivi per la riscossione automatizzata, parcometri e/o casse automatiche;
- b) rilevata e contestata applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle previste nel capitolato;
- c) disattivazione volontaria totale o parziale, anche temporanea, dei dispositivi per il pagamento della sosta senza giustificato motivo;
- d) impiego di personale di controllo privo dei prescritti requisiti;
- e) infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta;
- f) gravi e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni assunte, cui non si è ottemperato entro 1 (un) mese dalla diffida ad adempiere da parte del competente Ufficio Comunale;
- g) nel caso in cui sia stata escussa la cauzione definitiva, in tutto o in parte, e la concessionaria non abbia provveduto a ricostituirla nel termine assegnato dall'Amministrazione;
- h) mancato rispetto del divieto di cedere a terzi il contratto-concessione;
- i) mancato rispetto del divieto di sub-concessione totale e/o parziale del servizio oggetto

della concessione, salvo il servizio di approntamento della segnaletica orizzontale;

j) fallimento dell'impresa o se è in fase di stipulazione di un concordato con i creditori, oppure in liquidazione;

k) allorché sopraggiunga la perdita da parte della concessionaria dei requisiti generali previsti dal bando di gara;

l) allorché sia stata pronunciata nei confronti del legale rappresentante della concessionaria una sentenza definitiva di condanna per reati gravi o che, comunque, comportino l'applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;

m) allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione del contratto;

n) mancata assunzione del Servizio entro la data stabilita dal contratto;

o) qualora i sistemi di riscossione automatizzata e ogni altra attrezzatura risultino inadeguati o comunque diversi da quelli presentati nella relazione tecnica prodotta in sede di gara e non vengano sostituiti entro quindici giorni dalla verifica del competente Ufficio Comunale;

ART. 18 - REVOCA

L'atto di concessione può essere revocato, nei seguenti casi:

a) gravi e reiterate mancanze nella gestione dei parcheggi;

b) riscossione della sosta senza l'utilizzo dei sistemi automatizzati previsti dal presente disciplinare;

c) stato di insolvenza del Concessionario o frode accertata del medesimo;

d) reiterata inottemperanza agli obblighi assicurativi, contributivi e retributivi previsti dalle normative in vigore per il personale utilizzato;

e) ogni qualsiasi danno grave cagionato a persone o cose.

f) accertamento che il parcheggio venga adibito a uso diverso da quello espressamente previsto, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

g) accertamento che i parcheggi vengano adibiti per attività illecite;

h) sub concessione dei parcheggi o segmenti di esso.

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di revoca sopra specificati, il Comune notificherà al Concessionario l'addebito, mediante PEC, con invito a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, la concessione sarà risolta di diritto.

La revoca della concessione è disposta dall'Amministrazione Comunale con apposito atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

Nessuna pretesa il Concessionario può avanzare a seguito dell'atto di revoca.

ART. 19 - PENALI

Il servizio oggetto della presente concessione dovrà essere attivato, a regime, entro il termine di 15 (quindici) giorni successivi alla data di aggiudicazione, o di avvio del servizio del servizio sotto riserva di legge.

In caso di inosservanza alla tempistica di attivazione, mancata installazione dei sistemi automatizzati di riscossione, mancato avvio del servizio con le modalità previste dal presente disciplinare, sarà applicata una penale di €. 3.000,00 (tremila/00) per ogni giorno di ritardo, per un massimo di 30 giorni.

Previa contestazione formale al concessionario per anomalie imputabili allo stesso, in particolare per infrazioni ed inadempienze, quali il grave ritardo nella buona manutenzione e immediata riparazione dei dispositivi di controllo, nonché l'omessa idonea pulizia delle aree in concessione prevista, l'ingiustificata assenza degli operatori previsti, per loro inottemperanze a quanto prescritto all'art. 4, il rifiuto di presentarsi alla Civica Amministrazione per ricevere ordini o comunicazioni e per ogni altra infrazione agli obblighi contrattuali, il Comune applicherà una penale da € 250,00 (duecentocinquanta) ad € 500,00 (cinquecento), commisurata all'entità del fatto contestato, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere il contratto, trattenendo a titolo risarcitorio, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione stabilita e di affidare la concessione ad altro soggetto.

La contestazione scritta degli addebiti viene trasmessa con diffida del Dirigente del Comando di PM, che valuterà le eventuali controdeduzione del concessionario, che dovranno pervenire al Comando di PM entro 10 giorni; inutilmente trascorso questo termine ovvero qualora gli elementi adottati non si ravvisino meritevoli di accoglimento, nei successivi 20 giorni, con atto amministrativo il Dirigente ingiungerà il pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra commisurandola alla gravità dell'addebito, ovvero promuoverà la procedura di risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 20 - RESTITUZIONE DEI PARCHEGGI

Alla data di scadenza della concessione, ovvero entro i 30 giorni successivi alla notificazione della revoca o della decadenza disposte per qualsiasi titolo, il Concessionario è obbligato a riconsegnare all'Amministrazione Comunale i parcheggi, in perfetto stato di manutenzione e conservazione liberi da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Amministrazione Comunale; ciò anche per eventuali investimenti

effettuati dal concessionario e non interamente ammortizzati. Nel caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombero coattivo a spese del concessionario, rivalendosi sulla cauzione versata e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere. All'atto della riconsegna delle aree verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione dell'impianto. Ogni danno accertato comporterà per il concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione ed efficienza, l'obbligo del risarcimento.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento cui si riferisce il presente capitolato, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:

- il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli previsti all'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, cui si rinvia.

Il titolare del trattamento dei dati per il Comune è il Dirigente del Settore di Polizia Locale.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, la Ditta concessionaria avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potessero venire emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali, aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto. La Ditta concessionaria si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza delle aree individuate dall'Amministrazione Comunale e destinate a parcheggio a pagamento, nelle quali dovrà espletare il servizio specificato nel presente capitolato, nonché di tutti i regolamenti comunali vigenti in materia.

L'Amministrazione Comunale, da parte sua, notificherà alla Ditta concessionaria tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla

situazione iniziale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative rispetto a quelle vigenti al momento della presentazione dell'offerta.

Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia al d. lgs. 50/2016 s.m.i.